

CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

1) SCOPO

1.1 Queste condizioni generali (“CG”) definiscono i termini contrattuali applicabili alla prestazione dei servizi indicati nel successivo art. 2 (“**Servizi**”), che il Fornitore dei Servizi (“**Fornitore**”) si impegna a eseguire nei confronti di MG3 Fastener Solutions S.p.A. (“**MG3**”)

Pertanto, il Fornitore riconosce e accetta che le CG costituiscono l’unica disciplina applicabile alla prestazione dei Servizi, intendendosi quindi novate tutte le eventuali precedenti intese sulle medesime materie, e che pertanto, con la conferma d’ordine, queste clausole vengono accettate espressamente dal Fornitore, senza alcuna necessità di conferma scritta da parte di quest’ultimo.

1.2 Eventuali clausole inserite dal Fornitore nei documenti contrattuali (incluse anche eventuali conferme d’ordine), che siano contrarie o difformi alle clausole contenute nelle CG, si considerano come non apposte, a meno che non siano approvate per iscritto da MG3. Qualsiasi modifica o deroga alle CG deve essere concordata per iscritto tra le parti.

1.3 MG3 si riserva il diritto di modificare le CG, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Fornitore l’indirizzo internet presso cui sono reperibili le nuove CG.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Le CG si applicano ai contratti stipulati con il Fornitore per la prestazione dei seguenti Servizi:

- realizzazione di elementi di fissaggio fabbricati al grezzo (quali, ad esempio, minuteria filettata internamente);
- esecuzione di lavorazioni sui prodotti MG3 (quali, ad esempio, il trattamento termico, la galvanica, il rivestimento, la lavorazione, l’assemblaggio, la ceratura, l’applicazione di patch di filettatura).

3) ORDINI DI ACQUISTO

3.1 MG3 invia la propria proposta contrattuale per la prestazione dei Servizi tramite un ordine inserito su propria carta intestata (“**Ordine**”). il Fornitore si impegna a confermare l’accettazione dell’Ordine entro il termine di 48 (quarantotto) ore dalla sua ricezione.

3.2 Il contratto si intende perfezionato, alternativamente, quando MG3 riceve, nel termine indicato all’art. 3.1:

- l’Ordine sottoscritto per accettazione da parte del Fornitore;
- la comunicazione che il Fornitore ha iniziato ad eseguire la prestazione ai sensi dell’art. 1327 c.c.

Nel caso in cui MG3 non riceva, entro il termine di 48 (quarantotto) ore dall'invio dell'Ordine, né la comunicazione di accettazione né la comunicazione di inizio esecuzione, la proposta contrattuale non è più valida ed efficace, fatti salvi gli effetti dell'art. 1327, comma secondo, c.c.

3.3 Le CG, unitamente a ciascun Ordine e alla relativa accettazione, costituiscono un unico accordo tra le parti. In caso di divergenza tra le CG, l'Ordine e la sua accettazione, prevarranno le prime.

4) CONDIZIONI DI CONSEGNA

4.1 Tutte le spese di trasporto e spedizione e gli eventuali costi connessi, anche doganali, sono ad esclusivo carico del Fornitore. I rischi relativi al danneggiamento o al deterioramento si trasferiscono a MG3 nel momento in cui i prodotti oggetto dei Servizi ("**Prodotti**") sono consegnati nel luogo indicato nell'Ordine.

4.2 Il Fornitore si obbliga a eseguire i Servizi e a consegnare a MG3 i Prodotti nei tempi, nei termini e nel luogo indicati nell'Ordine. Insieme ai Prodotti, il Fornitore si obbliga a consegnare anche i documenti di trasporto (es. bolla di consegna, fattura, lista di imballaggio, polizza di carico) e i relativi certificati richiesti da MG3 in ogni Ordine di acquisto.

4.3 Le consegne parziali sono ammesse solo con il preventivo benestare di MG3.

4.4 Il Fornitore prende atto che i tempi di esecuzione dell'Ordine sono spesso soggetti a cambiamenti indipendenti dalla volontà di MG3, ma dettati dalle esigenze dei suoi clienti finali. Pertanto, MG3 si riserva il diritto di anticipare o posticipare l'Ordine e, in questa evenienza, il Fornitore si impegna a fare tutto il possibile per eseguire i Servizi nei termini aggiornati. Le parti comunque si impegnano a collaborare in buona fede per superare eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'esecuzione del contratto.

4.5 Il Fornitore prende altresì atto che le esigenze dei clienti finali potrebbero costringere MG3 a cancellare un Ordine già accettato dal Fornitore. MG3 si impegna comunque a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni circostanza che possa incidere sull'eventuale cancellazione dell'Ordine.

Se il Fornitore riceve da MG3 la cancellazione dell'Ordine almeno 3 (tre) mesi prima della data di consegna, nessun costo o altro importo sarà addebitabile a MG3.

Se il Fornitore riceve la cancellazione in un termine inferiore, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede l'ammontare dell'eventuale risarcimento del danno, che dovrà essere documentato dal Fornitore e non potrà comunque mai superare il costo vivo del materiale acquistato.

5) RITARDO NELLA CONSEGNA

5.1 Le date e i tempi di consegna sono vincolanti. Pertanto, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 6, nel caso in cui il ritardo nella consegna superi 7 (sette) giorni, MG3 ha diritto

di richiedere a titolo di risarcimento un importo pari al 2% del prezzo della fornitura per ogni settimana di ritardo. È fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382, comma secondo, c.c.

Tale penale potrà essere compensata con corrispettivo dovuto da MG3 per l'esecuzione dei servizi.

5.2 Nel caso in cui il ritardo nella consegna superi 4 (quattro) settimane, MG3 si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata che manifesti inequivocabilmente la volontà di risolvere il rapporto.

5.3 Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente per iscritto MG3 di tutte le circostanze che possano, anche solo eventualmente, impedire il puntuale, tempestivo e integrale adempimento del contratto, nonché a prestare la massima collaborazione al fine di prevenire o mitigare le conseguenze pregiudizievoli di eventuali ritardi.

5.3 Il Fornitore è in ogni caso responsabile di tutti i danni causati a MG3 a causa dei ritardi nella consegna dei Prodotti a lui imputabili. Tali danni comprendono anche quelli indiretti, nonché il lucro cessante.

6) FORZA MAGGIORE

6.1 Ciascuna parte può sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile e indipendente dalla sua volontà (ad esempio, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra dichiarata e non, pandemia, sommossa, rivoluzione, requisizione, embargo, interruzione di energia).

6.2 La parte che intende avvalersi di questa clausola deve comunicare immediatamente per iscritto il verificarsi e la cessazione di una causa di forza maggiore.

6.3 Qualora la causa di forza maggiore dovesse provocare un ritardo nella consegna superiore a 4 (quattro) settimane, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal contratto, dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra parte. In questo caso, le parti rinunciano espressamente a chiedere il pagamento di qualunque importo, anche a titolo di corrispettivo o di risarcimento del danno.

6.4 In nessun caso i ritardi causati da un subfornitore del Fornitore o da altre questioni connesse all'organizzazione e/o all'attività commerciale del Fornitore potranno costituire un evento di forza maggiore ai sensi e per gli effetti del presente articolo, a meno che siano stati a loro volta causati da eventi di forza maggiore, come descritti all'art. 6.1.

7) CONFORMITA' DEI SERVIZI E PRODOTTI E CONTROLLO QUALITA'

7.1 Il Fornitore si impegna ad adottare processi lavorativi in grado di garantire l'ottimale qualità dei Servizi e dei Prodotti. In particolare, se richiesto da MG3, il Fornitore si impegna a consegnare certificazioni che garantiscono che i Servizi e Prodotti sono stati realizzati

secondo processi lavorativi che garantiscono la qualità e la conformità a quanto richiesto nell'Ordine.

7.2 Il Fornitore garantisce, anche per conto dei suoi sub-fornitori, l'integrità del numero di lotto per l'intero processo lavorativo, in quanto fondamentale per MG3, per le sue operazioni a valle e per le esigenze dei clienti.

7.3 Il Fornitore si impegna, anche per conto dei suoi sub-fornitori, ad eseguire le lavorazioni sui prodotti MG3 (come trattamenti termici, trattamenti galvanici, lavorazioni meccaniche, ecc.) senza mescolare i numeri di colata e/o i lotti.

7.4 Il Fornitore si impegna a informare tempestivamente MG3 nel caso in cui un lotto di prodotto necessiti di un processo di "rilavorazione". Tale processo non può essere iniziato senza la preventiva approvazione di MG3. I lotti che vengono rilavorati devono essere appositamente identificati con numeri di lotto separati. La rilavorazione deve essere condotta in modo controllato per garantire che il prodotto rilavorato sia conforme alle specifiche originali.

7.5 Il Fornitore prende atto che ogni numero di lotto può essere oggetto di un solo (1) numero di colata della materia prima. Pertanto, le parti prodotte su macchine diverse non devono essere mescolate in un unico lotto, anche se provengono dallo stesso numero di colata della materia prima.

7.6 Non è consentita alcuna modifica del prodotto o del processo, compresi il luogo di produzione, i subfornitori e le modifiche temporanee, senza l'approvazione scritta di MG3.

Prima di qualsiasi modifica, è necessario inviare a MG3 una richiesta di modifica del fornitore (o simile) che specifichi la modifica richiesta. MG3 valuterà la possibilità di implementare la modifica e informerà il fornitore una volta presa la decisione. Se la modifica viene accettata, verrà richiesta una convalida PPAP del pezzo e del suo processo.

8) VISITE DI CONTROLLO - AUDIT

8.1 Con preavviso minimo di 7 (sette) giorni, gli agenti o i soggetti incaricati da MG3 o dai suoi clienti finali potranno accedere agli uffici e siti produttivi del Fornitore, per effettuare visite ispettive e verificare la corretta esecuzione del processo produttivo e dei controlli di qualità indicati all'art. 7.

9) IDENTIFICAZIONE E IMBALLO PRODOTTO

9.1 I Prodotti forniti devono essere contrassegnati, imballati e identificati, in conformità all'Ordine o alle richieste di MG3.

10) GARANZIE - RESPONSABILITÀ

10.1 Il Fornitore risponde della qualità dei Servizi prestati e dei Prodotti realizzati ed è l'unico responsabile nei confronti di MG3 dei loro vizi, difetti o non conformità rispetto

all'Ordine, anche laddove i Servizi e i Prodotti siano riconducibili ai suoi sub-fornitori. Qualora MG3 dovesse rilevare un difetto nei Servizi e/o nei Prodotti, avrà il diritto di:

- (i) ottenere, a spese del Fornitore, la sostituzione dei soli Prodotti difettosi o, a scelta di MG3, dell'intero lotto di appartenenza;
- (ii) recuperare, a spese del Fornitore, i Prodotti difettosi già coinvolti in lavorazioni supplementari, nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di fornire sostituzioni immediate o in altri casi concordati con il Fornitore;
- (iii) addebitare al Fornitore i costi delle materie prime e i costi della manodopera non utilizzata e/o necessaria per sopperire ai ritardi e/o agli inadempimenti conseguenti ai vizi, difetti e non conformità riscontrate sui Servizi e sui Prodotti.

Il Fornitore si impegna altresì a manlevare e tenere indenne MG3 rispetto a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, ivi comprese quelle economiche, connessa ai vizi, difetti e non conformità, anche derivante da pretese dei clienti finali di MG3.

10.2 Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1495, comma primo, c.c., MG3 si impegna a denunciare al Fornitore i vizi, i difetti e le non conformità riscontrate entro 60 (giorni) giorni dalla data di scoperta.

11) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RISERVATEZZA

11.1 MG3 possiede tutti i diritti intellettuali dei disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, disposizioni e informazioni riservate, *know-how*, ecc. forniti al Fornitore per l'esecuzione dei Servizi. Il Fornitore non potrà utilizzarli per scopi diversi da quelli concordati nelle presenti CG e non potrà trasmetterli a terzi o divulgarli senza il preventivo consenso scritto di MG3.

11.2 Qualora il Fornitore dovesse incorporare nei Servizi e/o nei Prodotti diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare, egli si impegna a darne comunicazione scritta a MG3. Qualora i diritti di proprietà intellettuale siano di proprietà di terzi, il Fornitore garantisce a MG3 di aver ottenuto il preventivo consenso del terzo all'utilizzo e, in ogni caso, di impegnarsi a manlevare e tenere indenne MG3 da qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi fondata su una violazione dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai Servizi e/o nei Prodotti, impegnandosi altresì a pagare eventuali costi e spese, anche legali, in cui dovesse incorrere MG3 a causa della violazione di tali diritti.

11.3 Tutte le informazioni inerenti i Servizi, i Prodotti, i processi di lavorazione, le tipologie di lavorazione e, in generale, l'attività di MG3 hanno carattere strettamente riservato e confidenziale. Pertanto, pena l'obbligo di risarcimento del danno, il cliente si impegna a non utilizzare le predette informazioni, se non per la corretta e puntuale esecuzione dell'Ordine, e a non divulgarle a terzi, in qualunque modo, salvo consenso scritto di MG3.

12) MISCELLANEA

12.1 Nel caso in cui uno o più clausole delle presenti CG siano invalide o inefficaci, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità o l'efficacia delle altre clausole, mentre la clausola invalida e inefficace deve ritenersi espunta dalle CG.

12.2 Le parti si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire le eventuali clausole invalide o inefficaci con pattuizioni che riequilibrino l'assetto contrattuale.

13) LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

13.1 Tutti i contratti regolati dalle CG sono disciplinati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dalle CG e da ciascun Ordine, le parti fanno espresso richiamo alle norme applicabili ai sensi della legge italiana.

13.2 Per qualsiasi controversia derivante, connessa o collegata ai rapporti regolati dalle CG (ivi incluso quindi ciascun Ordine) e alla loro stipulazione, interpretazione ed esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.